ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 4

Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento. Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) eta' non superiore ad anni 32. A tale limite di eta' non si applicano le maggiorazioni di eta' previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 1966, N. 1111;

e) buona condotta;

f) incondizionata idoneita' fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia e' nominata con decreto del Ministro per l'interno ed e' composta dal vice capo della polizia, che la presiede, da due docenti universitari di cui uno in clinica e patologia medica e uno in clinica e patologia chirurgica, dal direttore della divisione forze armate di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore medico di polizia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore. Gli esami del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia constano di due prove scritte e di una prova orale.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 26 giugno 1962, n. 885 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-4/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it